

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI LOC. LA CHAPELLE DI POROSSAN.

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26 marzo 2014.)

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione, l'occupazione e l'uso da parte di soggetti privati dei n. 6 posti auto siti nel parcheggio coperto comunale non custodito denominato "La Chapelle", sito in fraz. Porossan di Aosta, fg 54, n 953.

Il piano interrato viene pertanto classificato quale patrimonio disponibile dell'ente.

Ogni posto auto è numerato e deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio dei veicoli autorizzati da parte dell'Amministrazione, con esclusione di ogni obbligo di custodia e riconsegna come pure, di conseguenza, ogni responsabilità per sottrazioni o danni ad opera di terzi.

ART. 2

VEICOLI AMMESSI AL PARCHEGGIO

Sono ammessi al parcheggio presso la struttura esclusivamente gli autoveicoli appartenenti alle categorie M) e M1) come definite dall'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

ART. 3

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE POSTI AUTO

I posti auto sono assegnati secondo le seguenti priorità :

1. ai residenti nelle frazioni di Porossan che non abbiano in proprietà, locazione o in disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo, un garage o posto auto ubicati in detta area.
2. ai residenti nelle frazioni di Porossan che abbiano già in proprietà, locazione o in disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo, un garage o posto auto ubicati in detta area.

Si procederà preliminarmente con l'assegnazione di un solo posto auto per nucleo familiare e comunque fino ad un massimo di due in caso di presenza di posti disponibili.

ART. 4

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione di un posto auto, dovranno presentare domanda al Comune, sul modello fornito dall'Amministrazione, indicando, oltre le complete generalità, la residenza, l'esatta descrizione della vettura (Marca, modello, cilindrata, alimentazione, numero di targa).

E' consentito indicare sulla domanda fino ad un massimo di n. 3 veicoli, che l'utente potrà parcheggiare alternativamente nel posto auto assegnato.

Nella domanda l'utente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che il veicolo è in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla circolazione e al funzionamento e che lo stesso risponde ai requisiti previsti dal presente regolamento.

ART. 5

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

In sede di prima assegnazione la scelta verrà effettuata, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 3, seguendo il criterio della minor distanza esistente tra il Parcheggio in argomento (portone di ingresso) ed il luogo di residenza del richiedente, intendendosi per tale la Frazione. Nel caso di condizioni di parità, si provvederà ad assegnare il posto auto al richiedente con il maggior numero di anni di residenza in una delle frazioni di Porossan. Per quanto concerne le assegnazioni successive si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, dando atto che queste ultime avranno validità massima per un periodo di anni quattro.

Solo nel caso in cui assegnino due posti auto allo stesso nucleo e solo per il secondo posto assegnato, con cadenza biennale verrà verificata la presenza di istanze presentate da parte di soggetti di cui ai criteri previsti al punto 1) ART. 3, ed in caso affermativo il posto auto verrà, a scadenza, assegnato a questi ultimi.

ART. 6

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Gli assegnatari dei posti auto dovranno sottoscrivere il contratto di concessione secondo lo schema predisposto dai competenti uffici comunali, che dovrà contenere le seguenti principali condizioni :

durata : la validità sarà annuale con clausola di tacito rinnovo di anno in anno.

canone annuo : il corrispettivo, individuato a cura della Giunta Comunale, dovrà essere pagato in via semestrale.

risoluzione anticipata : non è ammessa la risoluzione anticipata per disdetta da parte dell'utente, se non con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza annuale. In deroga a quanto sopra stabilito è ammessa la risoluzione anticipata in caso di trasferimento della residenza dell'assegnatario del posto auto in altro comune, oppure in caso di sopravvenute condizioni straordinarie da valutarsi a cura del Servizio Patrimonio.

L'amministrazione comunale potrà dare disdetta del contratto, tramite lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- quando l'utente effettui il pagamento del canone con ritardo superiore a un semestre rispetto alla scadenza stabilita;
- in caso di inadempienza degli altri obblighi contrattuali o delle norme regolamentari di utilizzo del parcheggio.

ART. 7

PARCHEGGIO VEICOLI

L'accesso al parcheggio è consentito 365 giorni su 365, 24 ore su 24; l'attivazione delle barriere e dei dispositivi di apertura e chiusura avviene tramite appositi telecomandi e/o chiavi che il competente ufficio comunale consegnerà al conduttore al momento della stipula del contratto di cui al precedente art. 6.

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare le strutture, gli impianti esistenti, la delimitazione apposta sul pavimento nonché la segnaletica esistente.

All'interno del parcheggio la circolazione va effettuata esclusivamente a passo d'uomo.

E' vietato in particolare:

- a) fumare, accendere fuochi e utilizzare fuoco o luci aperte;
- b) effettuare lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi specie, e soprattutto di oggetti infiammabili;
- c) effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio d'olio, lavaggio del veicoli, ecc., e comunque versare liquidi di qualsiasi natura sul pavimento;
- d) lasciare acceso il motore oltre il tempo strettamente necessario e suonare il clacson;
- e) parcheggiare veicoli con perdite di carburante o con altri difetti suscettibili di arrecare danno alla struttura o di imbrattare i pavimenti;

f) parcheggiare, senza specifico consenso da parte dell'Amministrazione, veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata;

g) parcheggiare veicoli sulle corsie di transito e davanti all'uscita o comunque di intralciare la circolazione.

In caso di reiterate infrazioni agli obblighi previsti nel presente articolo formalmente denunciate da parte del competente ufficio comunale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 8

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI ACCESSO

All'atto della sottoscrizione del contratto sarà consegnato all'utente il dispositivo di attivazione del portone per accedere al parcheggio. L'utente ne assumerà la conseguente responsabilità. Detto dispositivo dovrà essere riconsegnato alla scadenza del contratto ed in difetto verrà richiesto il pagamento di una somma pari al valore di mercato del medesimo.

ART. 9

CAUZIONE

La stipula del contratto è subordinata al versamento di una cauzione da parte dell'utente, di importo pari a due mensilità del canone. Detta cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto. In caso di smarrimento o mancata riconsegna del dispositivo di accesso di cui al precedente art. 8, l'Amministrazione incamererà l'intera cauzione, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni.

ART. 10

MISURE DI SICUREZZA – DANNI

L'utente è tenuto a bloccare regolarmente e a chiudere a chiave il veicolo parcheggiato. L'utente si obbliga ad utilizzare l'area di parcheggio e le relative attrezzature con la massima attenzione.

Eventuali danni causati dall'utente saranno a suo carico. L'utente è tenuto a rispettare le eventuali disposizioni impartite dal personale comunale incaricato.

ART. 11

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative ai contratti di cui al presente regolamento sono di esclusiva competenza del Tribunale di Aosta.